



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 30 Giugno 2021

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI).
DECORRENZA 1° GENNAIO 2021**

L'anno 2021 il giorno trenta del mese Giugno alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| PAOLO FUCCIO | S | LUCA VILLA | N |
| GIUSEPPE BORRI | S | MAURA CATELLANI | N |
| LUISA FERRARI | S | DAVIDE CAFFAGNI | N |
| ROSAMARIA D'URZO | S | FABIO LUSETTI | S |
| FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO | S | | |
| ANDREA GALIMBERTI | S | | |
| FEDERICA BELLEI | N | | |
| ALBERTO MARASTONI | S | | |
| GABRIELE GATTI | S | | |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

| | | | |
|----------------------|----------|--|--|
| MATTEO PANARI | S | | |
|----------------------|----------|--|--|

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata discussa e votata nel corso della seduta di Consiglio comunale del 30 giugno 2021 svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

SENTITO il Sindaco il quale propone di trattare in maniera unitaria i punti n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno, per passare successivamente alla votazione distinta di ciascun singolo punto trattato;

DATO ATTO CHE nessun Consigliere obietta alla proposta formulata;

SENTITA la relazione dell'Assessore Luisa Ferrari;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale:

attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13 maggio 2021 avente come oggetto: "Differimento del termine di versamento dell'acconto tari periodo gennaio-giugno 2021" con la quale si è provveduto a differire la scadenza della rata in acconto gennaio-giugno 2021 per le utenze domestiche al 30/6/2021 ed al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche;

PRESO ATTO che:

- il D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, in attuazione delle Direttiva UE in materia dei rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) in particolare agli articoli: 183 riguardante in particolare la definizione di rifiuti urbani, 184 che detta le regole sulla classificazione dei rifiuti suddividendoli in urbani e speciali e 238, comma 10, riguardante il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- il comma 1 lettera b-ter dell'art. 183 del TUA tra la definizione di rifiuti urbani ricomprende oltre, a quelli domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies ma esclude i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e dei impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- l'art. 184, comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo cioè quelli previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- che pertanto l'art. 184 ammette che anche nelle zone di lavorazione industriali si producano rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione delle superfici assoggettate alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il comune provvede con il proprio regolamento a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali estendere l'esenzione dal tributo;
- il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di tassa smaltimento rifiuti, prevede l'assoggettamento alla Tarsu l'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di prodotti finiti in altri locali dell'unico complesso aziendale, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (Cass. 24 marzo 2021 n.8336);
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

RAVVISATA la necessità:

- di adeguare il Regolamento per recepire le disposizioni di cui al D.LGS 116/2020, in attuazione delle Direttiva UE relativamente ai rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, che hanno modificato il Testo Unico Ambientale 152/2006;
- di prevedere la possibilità da parte dell'Amministrazione di deliberare ulteriori riduzioni per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, anche successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1°

gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di prevedere ulteriori riduzioni a fronte di situazioni eccezionale o emergenziali anche successivamente alla data di approvazione del bilancio, nel rispetto della normativa vigente;

Visto lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui vengono evidenziate le proposte di modifica rispetto alla versione attualmente in vigore;

Visto lo schema di Regolamento TARI - allegato B - in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche evidenziate nell'allegato A;

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe anno 2021, al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile del Settore "Affari generali e finanziari" in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere del revisore dei conti;

SENTITA la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Dato atto che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica, mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 8 Consiglieri, contrari n. 0 Consiglieri, astenuti n. 1 Consigliere (Lusetti),

DELIBERA

- 1- di approvare il Regolamento TARI - allegato B - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2021;
- 3- di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - TARI, sarà pubblicato sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011

Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 8 Consiglieri, contrari n. 0 Consiglieri, astenuti n. 1 Consigliere (Lusetti) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Roberta Tagliagambe

2- MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Votazione

| Nome e Cognome | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| PAOLO FUCCIO | / | | |
| GIUSEPPE BORRI | / | | |
| LUISA FERRARI | / | | |
| ROSAMARIA D'URZO | / | | |
| FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO | / | | |
| ANDREA GALIMBERTI | / | | |
| FEDERICA BELLEI | assente | | |
| ALBERTO MARASTONI | / | | |
| GABRIELE GATTI | / | | |
| LUCA VILLA | assente | | |
| MAURA CATELLANI | assente | | |
| DAVIDE CAFFAGNI | assente | | |
| FABIO LUSETTI | | | / |

Immediata Eseguità

| Nome e Cognome | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| PAOLO FUCCIO | / | | |
| GIUSEPPE BORRI | / | | |
| LUISA FERRARI | / | | |
| ROSAMARIA D'URZO | / | | |
| FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO | / | | |
| ANDREA GALIMBERTI | / | | |
| FEDERICA BELLEI | assente | | |
| ALBERTO MARASTONI | / | | |
| GABRIELE GATTI | / | | |
| LUCA VILLA | assente | | |
| MAURA CATELLANI | assente | | |
| DAVIDE CAFFAGNI | assente | | |
| FABIO LUSETTI | | | / |

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA